



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA**  
**SEZIONE FALLIMENTARE**

Il Tribunale Ordinario di Civitavecchia, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio, in persona di:

Dott. Francesco Vigorito	Presidente
Dott.ssa Giulia Sorrentino	Giudice
Dott. Andrea Barzellotti	Giudice Rel.

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 31.10.2024, ha emesso la seguente

**SENTENZA**

nell'ambito del P.U. n. 83 - 1/2024, promosso

**DA**

**Riziero Camilletti**, elettivamente domiciliato in Tarquinia (VT), via Luigi Bellati, 3, presso lo studio dell'avv. Norberto Ventolini, che lo rappresenta e difende, giusta procura rilasciata su foglio separato e unito telematicamente al ricorso depositato il 27.09.2024.

**Ricorrente**

**Oggetto:** liquidazione controllata

\*\*\*

Letto il ricorso ex artt. 268 e segg. c.c.i.i. presentato il 03.09.2024 da Riziero Camilletti con il quale ha domandato l'apertura nei suoi confronti di un procedimento di liquidazione controllata in ragione di definire il suo stato di sovraindebitamento, di talché ha messo a disposizione dei creditori il suo patrimonio;

ritenuta la competenza di questo Tribunale - ex art 27, II co., c.c.i.i. - posto che il ricorrente risulta residente in Civitavecchia (RM), via Pinelli Bartolome, 6, di talché il centro degli interessi del ricorrente è collocato nel circondario di questo Tribunale;

rilevato che il ricorrente Riziero Cammilletti ha rappresentato che le cause del suo stato di sovraindebitamento sono derivate dall'esito negativo di un'attività commerciale esercitata;

rilevato che il ricorrente non può accedere:

- alla liquidazione giudiziale in quanto - ex art. 121 c.c.i.i. - risulta procedimento riservato agli imprenditori che non risultano essere imprenditori minori e a fronte del fatto che le attività esercitate dal ricorrente risultano cessate, di talché il ricorrente non può essere qualificato quali imprenditore;
- al concordato minore - ex art. 33, IV co., c.c.i.i. - in quanto imprenditore cancellato dal registro delle imprese;

ritenuto, quindi, che il ricorrente - a fronte della sua qualità personale ed a fronte della natura dell'esposizione debitoria - residua in una categoria di soggetti che non possono accedere agli strumenti di definizione dello stato della crisi precedentemente individuati;

ritenuto, quindi, che la lettura costituzionalmente orientata della disposizione ex art. 268 c.c.i.i. - ex art. 24 Cost. - consente di ritenere detto strumento applicabile per tutelare l'interesse meritevole di tutela - ex art. 100 c.p.c. - di vedere definito il proprio stato/situazione di sovraindebitamento, di talché si ritiene di poter qualificare lo strumento ex art. 268 c.c.i.i. quale rimedio processuale per la definizione dello stato di crisi/sovraindebitamento non definibile con i restanti strumenti previsti dal Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza;

rilevato che il ricorrente Riziero Camilletti - con la presentazione del ricorso - pur a fronte del prospettato reddito mensile netto per Euro 832,81 si è obbligato a mettere a disposizione del procedimento - per la soddisfazione dei creditori - Euro 332,81 mensili;

ritenuto che per quanto la domanda di liquidazione controllata sia stata presentata attraverso una "proposta" risulta - limitatamente alla componente reddituale del ricorrente - ammissibile in quanto il ricorrente ha autonomamente e liberamente scelto di mettere a disposizione dei suoi creditori una quota di reddito che - altrimenti - non sarebbe stata oggetto di apprensione a fronte del limite previsto dalla disposizione ex art. 545 c.p.c. come richiamata dalla disposizione ex art. 268, IV co. lett. "a" e "b", c.c.i.i. di talché il consenso della parte consente di superare detta limitazione con apprensione al procedimento della quota di reddito che il ricorrente ha volontariamente messo a disposizione con la conseguenza che il ricorrente avrà la disponibilità del reddito residuo quanto oggetto di apprensione;

ritenuto che per quanto concerne gli altri beni in proprietà ai ricorrenti - in particolar modo in riferimento ai saldi dei conti correnti, del veicolo Ford Fiesta tg. DL699LX e/o altri beni - questi devono essere appresi all'attivo del procedimento posto che la liquidazione del patrimonio risulta diretta a apprendere l'intero patrimonio del ricorrente, di talché il ricorrente non può prospettare di escludere dalla liquidazione alcuni beni in quanto la liquidazione non veicola una proposta ma è diretta all'apertura di un procedimento concorsuale attraverso il quale esercitare un'azione esecutiva collettiva per la soddisfazione - ex art. 2740 c.c. - dei creditori salvo i limiti previsti dalla disposizione ex art. 268, IV co., c.c.i.i.;

ritenuto - peraltro - che l'eventuale apprensione di beni o meno non risulta predicabile/oggetto di disposizione con la sentenza di liquidazione controllata ma verrà eseguita direttamente dal liquidatore nell'ambito del procedimento di liquidazione controllata;





ritenuto che con la sentenza di liquidazione controllata non può essere aprioristicamente determinato un limite temporale dell'attività liquidatoria che sarà limitata al triennio - Corte Cost. 6 del 2024 - solo in presenza di redditi futuri da liquidare;

ritenuto che l'eventuale revocabilità dell'attribuzione gratuita del diritto di proprietà sul bene immobile in Civitavecchia (RM), via Orto di Santa Maria, 10, eseguita dal ricorrente in sede di separazione verrà apprezzata dal liquidatore in sede di redazione del programma di liquidazione;

ritenuto quanto al liquidatore da nominare che non può essere confermato l'OCC che ha curato la presentazione del ricorso per garantire la trasparenza nei confronti dei creditori del procedimento di liquidazione controllata a fronte del fatto che l'OCC ha preteso di formulare una "proposta" con esclusione di alcuni beni dei ricorrenti, di talché deve essere disposta la sua sostituzione per garantire l'effettiva e piena liquidazione del patrimonio dei ricorrenti per la soddisfazione dei loro creditori;

\*\*\*

Visti gli artt. 268 e segg. c.c.i.i.

### **P.Q.M.**

Il Tribunale di Civitavecchia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:

### **DICHIARA**

aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di Rizio Camilletti, nato a Civitavecchia (RM) il 08.03.1968, residente in Civitavecchia (RM), via Pinelli Bartolomeo, 6;

### **MANDA**

la cancelleria di acquisire al fascicolo della liquidazione controllata copia degli atti del P.U. n. 83 - 1/2024;

### **NOMINA**

Giudice delegato il dott. Andrea Barzellotti;

### **NOMINA**

liquidatore l'Avv. Guerrina Crescentini;

### **ORDINA**

al ricorrente di depositare entro sette giorni dalla notifica della presente sentenza le scritture contabili e fiscali obbligatorie nonché l'elenco dei creditori (salvo già intervenuto deposito);

### **ASSEGNA**

ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni sessanta dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta in ragione della disposizione ex art. 201 c.c.i.i.;

**ORDINA**

al ricorrente di mettere a disposizione del liquidatore la quota di reddito mensile che si è impegnato a versare per la soddisfazione dei creditori;

**ORDINA**

al ricorrente e ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al liquidatore i beni facenti parte dei patrimoni oggetto di liquidazione;

**ORDINA**

ai ricorrenti di mettere a disposizione del liquidatore le quote di reddito che autonomamente hanno offerto per la soddisfazione dei creditori;

**DISPONE**

in ragione delle disposizioni ex artt. 270, V co., e 150 c.c.i.i. che a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la procedura di liquidazione controllata del patrimonio può essere iniziata o proseguita sui beni dei ricorrenti;

**DISPONE**

che il liquidatore:

- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni;
- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
- provveda entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo in ragione della disposizione ex art. 273 c.c.i.i.;
- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso in ragione della disposizione ex art. 275, III co., c.c.i.i.;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura in ragione della disposizione ex art. 276 c.c.i.i.;

**DISPONE**

che entro il 15/06 e il 15/12 di ogni anno - a partire dal 31.12.2024 - il liquidatore depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione in ragione della disposizione ex art. 280 c.c.i.i. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC;



**DISPONE**

che, a cura del liquidatore, la presente sentenza sia inserita su sito internet del Tribunale di Civitavecchia, sia pubblicata nel registro delle imprese - ove il ricorrente rivesta qualità di imprenditore - e sia trascritta nei registri immobiliari ove necessario. L'esecuzione dei suddetti adempimenti dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale.

Manda alla cancelleria per la notificazione al debitore e per la comunicazione al liquidatore e all'OCC.

Così deciso nella camera di consiglio in Civitavecchia, il 05.11.2024

Il Presidente

dott. Francesco Vigorito

Il Giudice

dott. Andrea Barzellotti



